



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Delibera n. 619 /2014/TV

Il Consiglio, nella seduta del el 1. 06. 2014, composto come da verbale in pari data;

Sentito il relatore, Consigliere **Giuliana PASSERO**;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive modifiche;

Visto il Regolamento adottato dal Ministro delle finanze con decreto del 2 giugno 1998, n. 231, per la parte tuttora vigente;

Vista la legge n. 183 del 12 novembre 2011- come modificata dalla legge 24 dicembre 2012 , n. 228 - con la quale, fra l'altro, con la quale è stato previsto, fra l'altro, che *“Tutti i candidati risultati idonei all'esito del concorso bandito in data 3 agosto 2011 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4^a serie speciale, n. 65 del 16 agosto 2011, sono nominati componenti delle commissioni tributarie ed immessi in servizio, anche in soprannumero, nella sede di commissione tributaria scelta per prima da ciascuno di essi. Gli stessi entrano a comporre l'organico della commissione tributaria prescelta a misura che i relativi posti si rendono progressivamente vacanti «, previo espletamento della procedura di interpello di cui al comma 40» e da tale momento sono immessi nelle relative funzioni Le domande dei componenti in soprannumero di cui al comma 39, «proponibili sia per la copertura della sede presso la quale sono soprannumerari sia per la copertura di altre sedi» se non ancora in organico, sono valutate in funzione del punteggio da loro conseguito in sede di concorso”.*

Visto il bando approvato con delibera n. 1426 del 4.6.2013, e pubblicato nella G.U. n. 46 dell'11.6.2013, con il quale, ai sensi della citata legge 184/2011 e succ. modd., è stata indetta una procedura di interpello riservata sia ai magistrati tributari che già ricoprono le funzioni di Giudici ai fini del solo trasferimento di sede, sia ai giudici nominati in soprannumero all'esito dei concorsi indetti con il bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16.8.2011, n. 65, per la copertura dei posti vacanti di giudice nelle Commissioni tributarie regionali e provinciali;

Considerato che in data 28.10.2013 e 6.11.2013 sono state approvate tutte le delibere di graduatoria relative al citato bando, pubblicate nelle Commissioni interessate e sul sito internet del Consiglio;

Visto il quesito formulato in data 24/1/2014 dal *giudice in soprannumero nella Commissione tributaria provinciale di* *la cui risposta, a dire dell'istante, si rende “necessaria alla tutela della propria posizione concorsuale” e riguarda la circostanza: “se la mancata partecipazione all'interpello indetto con delibera n. 1426 del 4.6.2013 ai soli fini del trasferimento*

di sede precluda o meno il suo diritto alla copertura di uno dei 6 posti di giudice della C.T. Provinciale di Palermo in relazione ai quali lo stesso vanta un interesse in base al punteggio (pari a 13) totalizzato all'esito della graduatoria del concorso indetto con il bando pubblicato nella G.U. n. 65 del 16.8.2011";

Considerato che, in tale quesito, l'interessato ricostruisce l'istituto giuridico dell'immissione in ruolo dei giudici soprannumerari secondo la normativa richiamata nel prefato bando (da cui fa discendere il suo diritto attuale, sulla base del punteggio posseduto, ad essere utilmente collocato nella graduatoria della Commissione tributaria provinciale di Palermo senza necessità di ulteriori attività) ma non appare che il medesimo tenga conto di tutte le successive fondamentali modifiche normative intervenute;

Sul punto invero il dr. **ANTONIO** giustifica la mancata partecipazione all'interpello con il fraintendimento dovuto alle "imprecise" indicazioni del bando, che ha previsto, a pag.3, rigo 8, l'interpello "ai fini del solo trasferimento di sede aperto ai giudici in servizio presso le Commissioni tributarie regionali e provinciali ed ai giudici in soprannumero". In realtà la frase è estrapolata dalla seconda pagina del bando, dove la frase virgolettata non compare come da citazione dell'interessato, ma recita testualmente: "Ritenuta l'urgenza di coprire le suddette vacanze con procedura di interpello ai fini del solo trasferimento di sede, riservata ai magistrati tributari che già ricoprono le funzioni di Giudici ed ai giudici nominati in soprannumero all'esito dei concorsi indetti con il bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16.8.2011, n. 65...";

In ogni caso, una completa lettura del bando, soprattutto alla prima pagina, dove è riportato testualmente il dettato normativo di cui all'art.4, comma 40 della legge 183/2011, avrebbe dovuto sciogliere qualsiasi dubbio interpretativo sui destinatari dell'interpello:

"Vista la legge n. 183 del 12 novembre 2011 e succ. modd., con la quale, fra l'altro, all'art. 4, comma 40, è stato disposto che "i trasferimenti dei componenti delle commissioni tributarie sono disposti all'esito di procedure di interpello bandite dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria per la copertura di posti resisi vacanti a livello nazionale nelle commissioni provinciali o regionali" e che "le domande dei componenti delle commissioni tributarie sono valutate secondo la rispettiva anzianità di servizio nelle qualifiche secondo la seguente tabella ovvero, in caso di parità, secondo l'anzianità anagrafica, computate fino alla scadenza del termine di presentazione delle domande. Le domande dei componenti in soprannumero di cui al comma 39, proponibili sia per la copertura della sede presso la quale sono soprannumerari sia per la copertura di

altre sedi se non ancora in organico, sono valutate in funzione del punteggio da loro conseguito in sede di concorso.”.

Ritenuta non accoglibile la tesi addotta dal ~~dr. Lucio AFFRANCO~~, che propone una interpretazione del bando contraria da quella fatta palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse e quanto mai incongrua e forzata, nè sostenibile alla luce della lettura completa del bando in questione, che si richiama al rispetto delle vigenti disposizioni;

Considerato che, per l'effetto, la mancata partecipazione del richiedente all'interpello per la copertura dei posti vacanti di giudici presso le commissioni tributarie regionali e provinciali, indetto con delibera n. 1426 del 4.6.2013 ai sensi della legge n. 183 del 12 novembre 2011- come modificata dalla legge 24 dicembre 2012 , n. 228, preclude la possibilità di essere nominato nei posti vacanti nel bando elencati,


DELIBERA

Di rispondere come in premessa.

Si comunichi all'interessato.

Il Presidente

Mario CAVALLARO



Entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione è ammesso ricorso avverso la presente delibera, a norma degli articoli 41 e seguenti del decreto lgs. 2.7.2010, n. 104, al competente Tribunale Amministrativo Regionale.